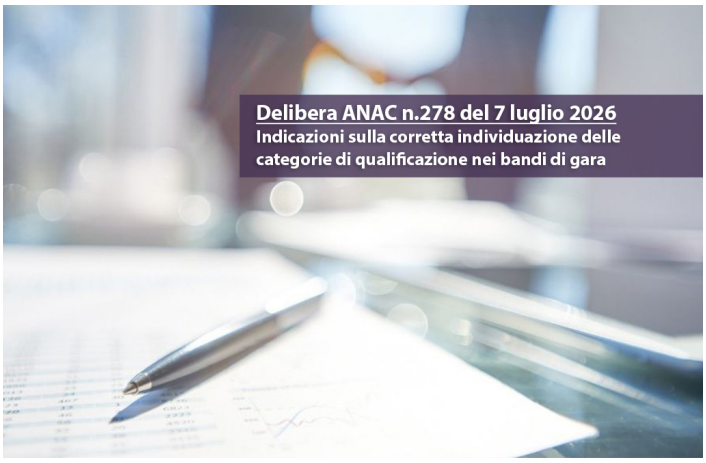


ANAC - DELIBERA N. 278 DEL 7 LUGLIO 2026: INDICAZIONI SULLA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE NEI BANDI DI GARA

Posted on 14 Settembre 2026

Category: Opere pubbliche

Con la **Delibera n. 278 del 7 luglio 2026**, l'**Autorità Nazionale Anticorruzione**, ha fornito **importanti indicazioni sulla corretta individuazione delle categorie di qualificazione nei bandi di gara**, la quale, come afferma l'Autorità, assume fondamentale importanza, "*...in quanto la stessa condiziona l'accesso delle imprese alle procedure di gara ed incide sul rilascio dei certificati di esecuzione dei lavori e delle conseguenti attestazioni da parte delle SOA*".

L'**ANAC**, con la delibera in oggetto ha sottolineato che:

- il sistema di qualificazione dei lavori pubblici è inderogabile da parte della stazione appaltante e del progettista, cui spetta l'individuazione delle categorie e delle classifiche sulla base degli Allegati I.7 e II.12 al Codice;
- nell'attuale sistema di qualificazione dei lavori pubblici, è richiesta la qualificazione per tutte le categorie di opere generali e specializzate, come specificate nella Tabella A dell'Allegato II.12 del Codice, pertanto, **l'affidatario può eseguire solo le lavorazioni per cui è qualificato, essendo stato abrogato dal correttivo d.lgs. 209/2024 l'art. 12, comma 2, del D.L. 47/2014**.

In proposito, l'**ANAC** richiama espressamente la pronuncia con cui il Consiglio di Stato ha stabilito che la clausola del disciplinare secondo cui «*la categoria prevalente è comprensiva di tutte le lavorazioni inferiori al 10% o a euro 150.000,00*» va interpretata in modo conforme al nuovo quadro normativo e non abilita a eseguire opere per cui manca la qualificazione: **chi non è qualificato in una categoria scorporabile deve quindi ricorrere al subappalto necessario o all'avvalimento** (v. Cons. Stato, sez. V, 22.12.2025, n. 10162; si veda nostra Newsletter OO.PP | Rassegna Prassi e Giurisprudenza Amministrativa_13 gennaio 2026).

Da qui, l'**ANAC** individua in via interpretativa due criteri per lo scorporo:

- **il 10% dell'importo totale dei lavori**, desunto dall'art. 40, lett. f), punto 9, dell'Allegato I.7 e dai pareri MIT n. 2467/2024 e n. 2122/2024;
- **i 150.000 euro**, soglia a partire dalla quale l'attestazione SOA è condizione necessaria e sufficiente (art. 100, comma 4, del Codice; art. 2, comma 2, Allegato II.12).

Sulla base di queste due soglie, alternative tra loro, "*...**le stazioni appaltanti devono quindi evidenziare in progetto e in bando, oltre alla categoria prevalente, anche le categorie scorporabili***".

L'**ANAC**, sottolinea, inoltre, **che le indicazioni fornite valgono anche per il subappalto sia necessario che facoltativo**.

A tal proposito si ricorda che il **Codice dei Contratti** prevede che:

- il subappaltatore deve essere qualificato per le specifiche lavorazioni che esegue: **l'art. 119, comma 4, lett. a), del Codice** richiede infatti che «*il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire*», riferite alla quota subappaltata (v. anche parere del MIT

n. 3915/2025, si veda Newsletter OO.PP | Rassegna Prassi e Giurisprudenza Amministrativa_23 dicembre 2025);

- i subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite (art. 119, comma 20).

L'**ANAC**, osserva, inoltre, che **se la categoria non è correttamente indicata/scorporata nel bando, le lavorazioni eseguite non possono essere successivamente certificate in quella categoria e quindi non producono effetti ai fini della qualificazione SOA.** Quindi l'errore della Stazione appaltante nel bando può tradursi in un danno diretto per l'impresa e per il subappaltatore, perché il lavoro materialmente eseguito rischia di non essere spendibile ai fini SOA. Ed inoltre, la corretta individuazione delle categorie deve essere garantita **anche durante l'esecuzione del contratto**, soprattutto quando vengono realizzate **lavorazioni aggiuntive derivanti da modifiche contrattuali**.

Esempio pratico di applicazione della Delibera ANAC 278/2026

Per una maggiore comprensione delle indicazioni fornite dall'**ANAC**, con la delibera in esame, si offre, a titolo esemplificativo, un prospetto riferito a due appalti caratterizzati dalla categoria prevalente OG3 e da due categorie scorporabili (OS12-A di importo pari a € 120.000, OS21 di importo pari a € 380.000).

Con il suddetto esempio si vuole evidenziare **l'effetto pratico dei due criteri per lo scorporo, ovvero:**

- **il 10% dell'importo totale dei lavori**, desunto dall'art. 40, lett. f), punto 9, dell'Allegato I.7 e dai pareri MIT n. 2467/2024 e n. 2122/2024;
- **i 150.000 euro**, soglia a partire dalla quale l'attestazione SOA è condizione necessaria e sufficiente (art. 100, comma 4, del Codice; art. 2, comma 2, Allegato II.12).

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI MESSI A GARA	CATEGORIA E IMPORTI		CRITERIO ANTE DELIBERA 278/2026	CRITERIO POST DELIBERA 278/2026
	Categoria prevalente	Categorie scorporabili	Scorporabile > 10%	Scorporabile > 10% e/o ≥ 150.000 €
1.000.000 €	OG3 500.000 €	OS12-A 120.000 € OS21 380.000 €	> 10% **Entrambe scorporabili** [OS12-A e OS21 superano il 10% dell'importo totale dei lavori (10% di 1.000.000 € = 100.000 €)]	> 10% **Entrambe scorporabili** [OS12-A e OS21 superano il 10% dell'importo totale dei lavori (10% di 1.000.000 € = 100.000 €)] **OS12-A** < 150.000 € → richiede **requisiti semplificati** (art. 28, comma 1, Allegato II.12) **OS21** ≥ 150.000 € → richiede **SOA** (art.100, comma 4)
50.000.000 €	OG3 49.500.000 €	OS12-A 120.000 € OS21 380.000 €	< 10% **Nessuna scorporabile** [OS12-A e OS21 sono al di sotto del 10% dell'importo totale dei lavori (10% di 50.000.000 € = 5.000.000 €)]	**OS12-A** < 10% e < 150.000 € → **Non scorporabile, assorbita in OG3** **OS21** < 10% e ≥ 150.000 € → **Scorporabile**, richiede **SOA** (art.100, comma 4)

Con la Delibera in esame, dunque:

- Nell'appalto da **1.000.000 di euro**, entrambe le categorie superano il 10% (€ 100.000) e vanno scorporate già in base al solo criterio percentuale.

 Per OS12-A, essendo l'importo inferiore a € 150.000, lo scorporo non significa necessariamente obbligo di attestazione SOA, potendo operare i requisiti semplificati previsti dall'art. 28 dell'Allegato II.12 — soglia che, per giurisprudenza costante, si riferisce alla singola categoria scorporabile e non al valore complessivo dell'appalto (TAR Lazio, sez. V-ter, 5.5.2025, n. 8585; TAR Sicilia, Palermo, 16.11.2020, n. 2383; parere MIT n. 4144/2026; delibera ANAC n. 463/2020). Lo scorporo riguarda dunque l'individuazione della categoria, non necessariamente l'obbligo di SOA.

- Nell'appalto da **50.000.000 di euro**, invece, il 10% (€ 5.000.000) non è superato da nessuna delle due: il solo criterio percentuale le lascerebbe assorbite nella prevalente, tuttavia la soglia dei 150.000 euro - superata solo da OS21 - impone comunque lo scorporo della medesima, ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice.

Si evidenzia quindi che la soglia dei 150.000 euro opera soprattutto negli appalti di importo **superiore a 1,5 milioni di euro**: oltre tale importo il 10% supera la soglia minima di applicazione della SOA.

In sintesi, la **Delibera 278/2026** rafforza la necessità di una precisa scomposizione delle opere nel progetto e nel bando: 10% oppure € 150.000 = scorporo, con importanti riflessi sulla qualificazione dell'appaltatore, sul subappalto e sul successivo CEL/SOA.